

(N. 1097)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio Regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1980

Modifiche alla legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente il nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 22 luglio 1980 sulla base dell'unificazione di due distinte proposte.

Il Consiglio regionale ha così inteso rispondere alle esigenze prospettate dagli operatori del settore che, nell'attesa di una riforma globale e profonda dell'ordinamento delle attività musicali, chiedevano da tempo l'eliminazione di una grave discriminazione — presente nella legge 14 agosto 1967, n. 800 — nei confronti dell'istituzione concertistica cagliaritana. Infatti la legge, mentre non indica l'istituzione « Giovanni Pierluigi da Palestrina » nell'elenco degli Enti autonomi lirici e la definisce istituzione assimilata, prescrive — solamente per la istituzione cagliaritana — che il direttore artistico e il presidente siano rispettivamente il direttore e il presidente del locale Conservatorio di musica.

Le conseguenze di tale disposizione (articolo 6, comma secondo, e articolo 10, comma terzo, sono molteplici e gravi: in primo luogo ne discende che la nomina dei suddetti organi — di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo — viene attribuita al Ministero della pubblica istruzione. Tali nomine poi conservano la loro efficacia finchè le persone designate mantengono le loro posizioni nel Conservatorio; poco importa se tali persone si dimostrino o no adatte a ricoprire un posto così delicato ed importante. Infine, poichè il direttore del Conservatorio è di diritto membro del consiglio di amministrazione, con tale norma il Consiglio viene privato di un membro. Negli altri Enti lirici, invece, presidente è il sindaco della città e il direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione.

La ragione di tale discriminazione consiste nel fatto che la legge 14 agosto 1967, numero 800, recepisce l'articolo 17 della convenzione stipulata in data 14 novembre 1940

fra il Ministero dell'educazione nazionale ed i comuni di Cagliari, Carbonia, Iglesias e l'Amministrazione provinciale di Cagliari, e approvata con regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

Tale articolo stabilisce che la ex Fondazione dei concerti di musica da camera di cui all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1926, n. 1571, rimane annessa al Conservatorio di musica di Cagliari, acquisisce gestione autonoma e subisce, di diritto, il

direttore del Conservatorio come direttore artistico.

Il disegno di legge prevede quindi la modifica dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, definendo l'istituzione cagliaritana quale Ente lirico autonomo e adeguandone le strutture a quelle previste dalla legge per gli altri Enti autonomi.

Il presente disegno di legge non comporta alcun onere finanziario.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è così modificato:

« Sono riconosciuti Enti autonomi lirici: il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e l'Istituzione dei concerti e del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di "Istituzione dei concerti e del Teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina".

È riconosciuta istituzione concertistica assimilata l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato ».

**Art. 2.**

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogato.

**Art. 3.**

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.